

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Dr. Franco MASSI, Prof. Enrico MOSCATI, Dott. Antonio PATIERNO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)
- 2) **RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE ALL’EPOCA DEL FATTO DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA HELLAS VERONA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 39 N.O.I.F. NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2):

a) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.

b) Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cannella Giuseppe specificando che la sanzione dell’inibizione per mesi 6 venga scontata con effetto immediato. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 25.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 88/DIV del 27.1.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCO/CESENA DEL 15.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete